

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA IN MODALITÀ "SEMPLIFICATA"

PREMESSE

Le imprese agricole, per ottenere l'iscrizione negli elenchi degli operatori di fattoria didattica di cui all'art. 30 della L.R. n. 4 del 2009, possono optare alternativamente per:

- a. la presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattoria didattica (L.R. n. 4 del 2009, artt. 25 e 30), "in "modalità standard" secondo le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 2010 "L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" – Disposizioni attuative del Titolo II "Fattorie didattiche";
- b. la presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattoria didattica (L.R. n. 4 del 2009, artt. 25 e 30), in "modalità semplificata" tramite i CAA abilitati e aderenti alla suddetta modalità, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. n. 19/2011, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 956/2016 e dalle disposizioni di cui al presente Allegato.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) la richiesta viene acquisita dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti, i quali procedono all'istruttoria, alla verifica dei requisiti, alla valutazione della proposta di offerta formativa e alla successiva iscrizione nell'elenco degli operatori di fattoria didattica, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 314/2010.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) i CAA procedono alla presentazione della domanda, all'istruttoria e alla verifica dei requisiti, attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Allegato e nella deliberazione n. 314/2010, nonché alla redazione di un verbale di istruttoria da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente. Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente verifica l'insussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività di fattoria didattica di cui al paragrafo 5.2 della deliberazione n. 314/2010, punti 1 e 2, valuta la proposta di offerta formativa e iscrive l'operatore di fattoria didattica nell'elenco regionale.

Il termine per la conclusione del procedimento in entrambe le ipotesi di cui alla lettera a) e b) è di 45 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI CAA IN MODALITÀ "SEMPLIFICATA"

I CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono operare in conformità alle disposizioni contenute nel presente Allegato in modalità "semplificata", dovranno presentare specifica richiesta alla Regione con l'indicazione dei tecnici istruttori e dell'esperienza professionale di ciascuno.

I CAA, per la presentazione della domanda "semplificata", dovranno attenersi ai seguenti adempimenti:

- assistenza alla compilazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di fattoria didattica (L.R. 31 marzo 2009, n. 25 e 30), utilizzando l'apposita modulistica;
- trasmissione dell'istanza e dei relativi allegati al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per la relativa protocollazione;
- ricezione del numero di protocollo da parte del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente e costituzione e conservazione del fascicolo istruttorio;
- rilascio al richiedente dell'attestazione contenente l'indicazione della data di inoltro al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente e numero di protocollo;
- verifica documentale della presenza dei requisiti e condizioni definiti dalla deliberazione n. 314/2010, con esclusione degli accertamenti collegati alla sussistenza di condanne penali e misure di prevenzione nonché delle valutazioni di coerenza e pertinenza dell'offerta formativa;
- sopralluogo presso il centro aziendale per la verifica degli spazi aperti e dei locali da adibire all'attività di fattoria didattica compreso la verifica dei requisiti strutturali indicati al punto 5.1 della deliberazione n. 314/2010 e redazione di specifico verbale;
- redazione del verbale finale dell'esito complessivo delle verifiche svolte, finalizzato ad accertare la sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla deliberazione n. 314/2010;
- inoltro, entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, del verbale contenente l'esito dell'istruttoria e della dichiarazione relativa alla conservazione dei documenti in originale al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, acquisite le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal CAA, dopo aver riscontrato la completezza dell'istanza e del verbale redatto dal CAA, acquisiti gli esiti dei controlli del casellario giudiziario ed aver valutato l'offerta formativa, entro **45 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza**, iscrive l'operatore di fattoria didattica nell'elenco regionale.

Qualora le verifiche effettuate diano esito non favorevole, il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente rigetta l'istanza attivando preliminarmente il contraddittorio con l'interessato circa la presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza stessa, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CAA

Al fine di controllare l'attività svolta dai CAA, i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvederanno ai seguenti adempimenti:

- estrazione di un campione annuale non inferiore al 5% sulle istanze presentate con modalità "semplificata" nell'anno precedente, con minimo di una istanza;

- verifica documentale della sussistenza alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione dei dati inseriti nel verbale di istruttoria sottoscritto dal CAA (requisiti soggettivi, possesso attestato di operatore di fattoria didattica, requisiti strutturali fabbricati);
- verbalizzazione delle attività di controllo svolte.

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali collegate alla gestione delle attività da parte del CAA, qualora nell'esercizio delle funzioni si accertino delle irregolarità, verranno applicate le conseguenze sanzionatorie di seguito riportate.

In ragione della necessaria attività di vigilanza che il CAA è tenuto ad esercitare sui propri operatori e della responsabilità collegata all'esercizio delle attività affidate, le sanzioni in capo ai CAA sono definite come segue:

- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale dal 3 al 5% delle domande presentate e istruite nell'annualità oggetto di controllo, il CAA sarà sospeso, con riferimento alle attività affidate per il procedimento qui disciplinato, a decorrere dalla data di conclusione di tale accertamento e per i successivi 6 mesi;
- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale superiore al 5 e fino al 10% delle domande presentate e istruite nell'annualità oggetto di controllo, la sospensione avrà durata di un anno;
- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale superiore al 10% delle domande presentate e istruite, la sospensione avrà durata due anni.

Al fine del controllo di che trattasi, si considerano irregolarità gli esiti di accertamenti che abbiano verificato la presenza di difformità nei dati significativi riguardanti gli operatori di fattoria didattica (requisito formativo; requisiti personali tra cui l'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole e alla Camera di commercio, banche dati informative nazionali o regionali; requisiti strutturali) o nella conservazione agli atti della documentazione relativa all'istanza.

Per ipotesi di ripetute irregolarità che comportano l'applicazione di tre sospensioni consecutive è prevista la revoca dell'esercizio delle attività relative alla gestione della "modalità semplificata".